



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 134/08 DEL 20.10.2008

Oggetto: Dimissioni dell'Agenzia AGRIS Sardegna dall' Organismo di controllo dei formaggi Pecorino Romano DOP, Pecorino Sardo DOP e Fiore Sardo DOP (Consorzio OCPA)

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n 13;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna;

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto "Soppressione dell'ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oriстано-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell'ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la L.R. 5 marzo 2008, n. 3;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 24/27 del 23.04.2008, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2011 dell'Agenzia AGRIS Sardegna";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 e successive modificazioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008;

PREMESSO che in data 25 maggio 1998 veniva stipulata tra il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano, il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo, il Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo, l'ex ERSAT e l'ex Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna una Convenzione per la costituzione di un Organismo Consortile per il controllo e l'attestazione di conformità dei formaggi Pecorino Romano DOP, Pecorino Sardo DOP, Fiore Sardo DOP e dei prodotti dell'industria lattiero-casearia della Sardegna, secondo le norme UNI-CEI-EN 45011, in armonia con il Regolamento CEE 2081/92 relativo alla protezione delle Denominazioni d'Origine ed Indicazioni Geografiche dei prodotti Agricoli ed Alimentari e per la realizzazione ed il funzionamento di un

laboratorio di prova, secondo quanto stabilito dal D.M. 18.12.1997 (prot. 63606) e successive modificazioni e integrazioni;

PREMESSO che, all'art.7 della succitata convenzione, la durata della stessa veniva fissata in anni cinque decorrenti dalla data della firma della medesima salvo tacito rinnovo per uguale periodo di tempo;

PREMESSO che l'ex Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione suddetta, si impegnava a fornire la struttura da destinare quale sede del laboratorio di prova e dell'Organismo di controllo, ad assicurare il controllo e la supervisione tecnico-scientifica delle attività di laboratorio e del servizio di controllo e a mettere a disposizione del laboratorio il personale tecnico necessario al suo funzionamento, assumendosi gli oneri relativi;

PREMESSO che in data 27 maggio 1998, con atto a rogito del dott. Gaetano Porqueddu, veniva costituito l'Organismo di controllo dei formaggi Pecorino Romano DOP, Pecorino Sardo DOP e Fiore Sardo DOP, sotto la forma di Consorzio denominato "OCPA";

PREMESSO che l'ex Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna partecipava alla costituzione del suddetto Consorzio in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione n.22 del 16 aprile 1998;

PREMESSO che la durata del Consorzio veniva fissata dall'art. 5 dello Statuto in anni venticinque, decorrenti dalla legale costituzione, mentre la durata del vincolo associativo per ogni Socio veniva fissata in anni tre, da ritenersi tacitamente rinnovata di triennio in triennio salvo i casi di dimissioni, recesso, decadenza o esclusione (art. 8 Statuto);

CONSIDERATO che la L.R. 8 agosto 2006 n. 13 di Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura ha previsto la soppressione dell'ERA Sardegna, di cui faceva parte anche l'ex Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, e ha istituito tre nuove Agenzie regionali divenute operative a far data dal 1° agosto 2007;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7 della L. R. 13/2006 l'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura, denominata AGRIS Sardegna, è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ERA Sardegna, al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e al Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari;

RILEVATO che in data 25 maggio 2008, trascorsi i cinque anni decorrenti dal tacito rinnovo, è scaduta la Convenzione suddetta;

RILEVATO che l'Agenzia AGRIS Sardegna ha comunicato l'avvenuta scadenza della stessa garantendo, tuttavia, nelle more della ridefinizione dell'assetto dell'OCPA medesimo e fino al 31.12.2008, la disponibilità a mantenere gli impegni assunti con l'art. 3 della Convenzione;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 9 punto d) della Legge Regionale 13/2006 tra le funzioni dell'Agenzia AGRIS Sardegna rientra lo svolgimento di attività a supporto della certificazione della qualità delle produzioni locali;

TENUTO CONTO che essendosi tale fase conclusa con riguardo alle tre DOP dei formaggi Pecorino Romano, Pecorino Sardo e Fiore Sardo, dal momento che i relativi sistemi di certificazione sono oramai consolidati, e non rientrando la fase successiva nei compiti assegnati dalla Legge istitutiva all'Agenzia AGRIS Sardegna, non risultano allo stato più legittimi gli oneri derivanti all'Agenzia dalla partecipazione all'OCPA;

PRESO ATTO che Il comma 27 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) prevede che " *Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui*

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”;

PRESO ATTO che in conseguenza di tale disposizione l'Agenzia AGRIS Sardegna è tenuta a dismettere le proprie partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

PRESO ATTO che la partecipazione dell'Agenzia AGRIS Sardegna all'Organismo di controllo dei formaggi Pecorino Romano DOP, Pecorino Sardo DOP e Fiore Sardo DOP (Consorzio OCPA) non può ritenersi strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali assegnate dalla L.R. 13/2006 all'Agenzia medesima, e pertanto non può essere mantenuta;

DETERMINA

1. di dare le dimissioni dell'Agenzia AGRIS Sardegna dall'Organismo di controllo dei formaggi Pecorino Romano DOP, Pecorino Sardo DOP e Fiore Sardo DOP (Consorzio OCPA), mantenendo comunque gli impegni assunti con la Convenzione indicata in premessa fino al 31.12.2008;
2. di trasmettere questa determinazione al Dipartimento per la ricerca nelle Produzioni Animali e al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore Generale

Giuseppe Pulina